

65.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 6 – Progetto di riorganizzazione della Telecom di Matera)	13
Missioni vavevoli nella seduta del 20 novembre 2001	3	(Sezione 7 – Problemi agli impianti telefonici nel biellese)	14
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3		
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	5	Proposta di legge n. 339 ed abbinata proposta di legge n. 380	15
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	5	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	15
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 2 – Articolo 8 ed emendamenti) .	15
Atti di controllo e di indirizzo	6	Disegno di legge di conversione S. 695 (approvato dal Senato) n. 1838	17
Interpellanza e interrogazioni	7	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	17
(Sezione 1 – Problemi occupazionali alla Banca Mediterranea)	7	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	18
(Sezione 2 – Cessione da parte della Banca di Roma della Banca Mediterranea)	8	(Sezione 3 – Modificazioni apportate dalle Commissioni)	18
(Sezione 3 – Credito bancario a favore dell'imprenditoria del Mezzogiorno - Calabria)	9	(Sezione 4 – Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	19
(Sezione 4 – Bando di gara della Consip) .	11	(Sezione 5 – Parere della I Commissione) .	21
(Sezione 5 – Programma per la diffusione delle nuove tecnologie di trasmissione radio-televisiva digitale - <i>wireless local loop</i>) .	13	(Sezione 6 – Parere della V Commissione) .	21

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione n. 1820	22	(Sezione 5 – Parere della I Commissione) .	30
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	22	(Sezione 6 – Parere della V Commissione) .	30
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	24	(Sezione 7 – Ordini del giorno)	31
(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	25	Mozioni Calzolaio ed altri n. 1-00021, Volontè ed altri n. 1-00028 e Rizzi ed altri n. 1-00029 concernenti il vertice della FAO	33
(Sezione 4 – Articolo aggiuntivo dichiarato inammissibile)	30	(Sezione 1 – Mozioni)	33

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 20 novembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Ghiglia, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Letta, Licastro Scardino, Lisi, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Luigi Pepe, Pisanu, Possa, Santelli, Santori, Santulli, Sardelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

(Alla ripresa della seduta).

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Ghiglia, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Letta, Licastro Scardino, Lisi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Luigi Pepe, Pisanu, Possa, Santelli, Santori, Santulli, Sardelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Biondi, Bono, Bran-

cher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Galati, Ghiglia, Giancarlo Giorgetti, La Malfa, Letta, Licastro Scardino, Lisi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Micciché, Molgora, Mussi, Luigi Pepe, Possa, Santelli, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Urso, Valducci, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 novembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LUSETTI: « Modifica dell'articolo 593 del codice penale concernente il reato di omissione di soccorso » (1986);

MENIA: « Ripristino della festività nazionale del 4 novembre » (1987);

PARODI ed altri: « Nuove norme in materia di insegnamento dell'educazione civica » (1988);

PARODI ed altri: « Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole italiane » (1989);

PARODI ed altri: « Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla salute nelle scuole italiane » (1990).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PISAPIA ed altri: « Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale » (411) *Parere delle Commissioni II, III, IV, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FRANCESCA MARTINI: « Introduzione dell'articolo 3-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'istituzione del documento di identità personale per i minori di quindici anni » (516) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XII;*

GAZZARA: « Disposizioni in materia di personale del soppresso ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione » (978) *Parere delle Commissioni V e XI;*

SPINI ed altri: « Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi » (1576) *Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.*

VII Commissione (Cultura):

COLLAVINI ed altri: « Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e ambientale del comune di Cividale del Friuli » (36) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

VENDOLA e RUSSO SPENA: « Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica » (784) *Parere delle Commissioni I, V, VI, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SERENA: « Abolizione dei caselli autostradali in aree metropolitane ai fini del contenimento dell'inquinamento da traffico » (991) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

CAZZARO ed altri: « Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attività grafiche e fotografiche » (145) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SERENA: « Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica » (1001) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI e XIV.*

XII Commissione (Affari sociali):

LUCCHESI ed altri: « Nuova regolamentazione dell'attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco » (1482) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, XI e XIV;*

CÈ e FRANCESCA MARTINI: « Modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti » (1498) *Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

LOSURDO ed altri: « Disciplina dell'attività agrituristica » (1198) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia*

previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):

ZELLER ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992» (1723) *Parere delle Commissioni II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente):

MARTINAT ed altri: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei centri storici nel quadro di una corretta logica conservativa» (678) *Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 15 novembre 2001, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Martina Franca (Taranto), Marano Vicentino (Vicenza), Cellara (Cosenza), Torre del Greco (Napoli), Cardito (Napoli), Casalvolone (Novara), Matino (Lecce) e di Castellaneta (Taranto).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 14 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19,

comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi dirigenziali nell'ambito dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che sono trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VI Commissione permanente (Finanze):

incarico di direttore della direzione centrale per le concessioni amministrative al dottor Diego RISPOLI;

incarico di direttore della direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati al dottor Aldo BOVI.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direzione dell'ufficio procedimento legislativo - ufficio II - nell'ambito del dipartimento per i rapporti con il Parlamento, alla dottoressa Patrizia DE ROSE.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione del fondo disposto dalla citata legge n. 10 del 2001 al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, di rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, di promuovere la ricerca e di consentire un'adeguata partecipazione ai programmi europei. (57).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 dicembre 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI**(Sezione 1 – Problemi occupazionali alla Banca Mediterranea)***A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

in data 1° luglio 2000, con decorrenza 1° gennaio 2000, la Banca Mediterranea è stata incorporata dalla Banca di Roma, dando vita ad un nuovo soggetto bancario autonomo denominato Nuova Banca Mediterranea Spa con capitale sociale totalitario della Banca di Roma;

l'intero progetto, illustrato in diverse occasioni presso la regione Basilicata da parte dei massimi vertici della Banca di Roma, veniva giudicato positivamente anche in considerazione delle interessenze di carattere economico legate ai servizi di tesoreria e del fatto che il progetto consolidava una significativa quota di mercato, nonché la valorizzazione del marchio e non ultimo la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio;

purtroppo, a distanza di pochi mesi, la Banca di Roma, disattendendo tutte le promesse e gli impegni, ha posto in vendita, mediante un'asta competitiva, l'istituto di credito lucano, definito sino a poco tempo prima quale « strategico » per il gruppo Banca di Roma;

in data 2 agosto 2001, la Banca popolare di Bari ha offerto cinquecentocinquanta miliardi di lire per l'acquisi-

zione dell'intero pacchetto di maggioranza della Nuova Banca Mediterranea dal gruppo Banca di Roma;

la Banca popolare di Bari ha battuto, sulla base di non meglio specificate condizioni contrattuali accessorie, la concorrenza di altri due istituti di credito interessati all'acquisto della Banca Mediterranea, quali la Banca popolare di Bergamo e il Credito valtellinese;

in data 4 ottobre 2001, il presidente della Banca popolare di Bari, in una conferenza stampa, ha annunciato la cessione di una trentina di sportelli della Mediterranea a Veneto banca che, con un esborso di centotrentasette miliardi di lire, acquisterà il venticinque per cento della mediterranea per poi uscirne con l'acquisizione degli sportelli;

è stato anche annunciato che nell'assemblea dei soci prevista il 15 ottobre 2001, la Banca popolare di Bari avrebbe varato un aumento di capitale di centonove miliardi di lire;

nella nuova Banca Mediterranea un quindici per cento è destinato alla Cattolica assicurazioni e, dopo l'uscita di Veneto banca, la ridefinizione del pacchetto azionario della Mediterranea sarà costituito da un ottanta per cento dalla Banca popolare di Bari e dal venti per cento della Cattolica;

la Banca di Roma, nonostante quanto sia avvenuto e nonostante la Mediterranea sia ancora una sua controllata, a tutt'oggi ancora non ha provveduto ad informare le

organizzazioni sindacali di categoria nel merito della procedura di cessione dell'istituto di credito;

da quando la Banca Mediterranea è una controllata della Banca di Roma, quest'ultima non ha mai provveduto ad una valorizzazione del marchio e della autonomia dell'istituto di credito che aveva sede in Basilicata tanto da ritardarne persino l'inserimento nel piano industriale;

a giudizio degli interpellanti è evidente che il ruolo assunto dalla Banca di Roma sin dal 1994 si è rivelato un impegno assai fittizio per l'economia delle regioni interessate e per i « soci piccoli risparmiatori » e che di fatto ha evidenziato un depauperamento della realtà regionale lucana;

ancora una volta la politica del credito nel Mezzogiorno segna una sconfitta con buona pace di chi auspicava un polo bancario autenticamente meridionale;

tale situazione sta alimentando dubbi e preoccupazioni tra i lavoratori della Banca Mediterranea che è presente nel Mezzogiorno con settantotto sportelli, settecenonovanta dipendenti, per un valore di tremiladuecento miliardi di raccolta diretta e milleseicento miliardi di impieghi;

una particolare attenzione va riservata nei confronti della struttura della Banca di Roma denominata centro servizi di Potenza nata all'indomani della operazione di fusione-scorpo presso cui prestano servizio oltre cento addetti per attività in gran parte direttamente connesse al funzionamento della controllata Banca Mediterranea;

per tali lavoratori occorre un progetto di salvaguardia ben definito, unitamente a quelli della controllata *Star service*, il cui caso è all'attenzione del competente magistrato del lavoro, e della società esattoriale Sem;

le organizzazioni sindacali di categoria hanno formulato più volte la richiesta

di un confronto con la Banca di Roma e i probabili nuovi acquirenti senza avere risposte;

il credito rappresenta una variabile imprescindibile per lo sviluppo economico e l'incertezza sul futuro è l'unica cosa di cui i risparmiatori e il mondo imprenditoriale non hanno bisogno —:

quali iniziative il Governo intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, in relazione alla vicenda della Banca Mediterranea, finalizzate alla salvaguardia dei livelli occupazionali e della capacità operativa, in considerazione della rilevanza economica e sociale che essa riveste in Basilicata e nel Mezzogiorno.

(2-00095) « Molinari, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza ».

(11 ottobre 2001)

(Sezione 2 – Cessione da parte della Banca di Roma della Banca Mediterranea)

B) Interrogazione:

MOLINARI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

circolano voci insistenti sulla possibile cessione da parte della Banca di Roma della controllata Banca Mediterranea in relazione ad una serie di dinamiche finanziarie che si stanno determinando in questi giorni;

periodicamente, dalle cronache finanziarie, la Banca Mediterranea risulta oggetto di attenzione in relazione ad operazioni di rilevante interesse economico, come nel caso della scalata Fiat alla Montedison;

la Banca Mediterranea, con sede a Potenza, ha circa ottanta sportelli e dopo anni difficili, nel secondo semestre del 2000, è tornata all'utile;

questo istituto di credito rappresenta, per il Mezzogiorno, una realtà significativa ed importante che opera in tre regioni Basilicata, Puglia e Campania;

l'interessamento, da parte di un istituto di credito del nord, non può, pur nell'autonomia delle parti, non interessare il Governo soprattutto in relazione al ruolo che la politica del credito riveste per lo sviluppo economico e produttivo della Basilicata e dell'intero Mezzogiorno;

il rincorrersi di notizie sta determinando tra i lavoratori una crescente incertezza in assenza di dinamiche precise sul futuro dell'istituto di credito, con possibili conseguenze negative anche tra quanti apprezzano l'operato della banca mediterranea, come operatori economici imprenditori e clienti —:

se sia al corrente di quanto sta avvenendo in relazione al futuro della Banca Mediterranea che all'interrogante appare estremamente penalizzante per i lavoratori e per gli operatori economici e quali iniziative di propria competenza intenda adottare per evitare che nella politica del credito si acuisca il divario fra le aree economicamente forti del Paese e il sud.

(3-00072)

(10 luglio 2001)

(Sezione 3 – Credito bancario a favore dell'imprenditoria del Mezzogiorno – Calabria)

C) Interrogazioni:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e GIANNI MANCUSO. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto Tagliacarne, a seguito di elaborazione dei dati della Banca d'Italia relativi all'anno 2000, ha offerto un quadro significativo delle difficoltà che incontrano i giovani imprenditori rispetto al mondo del credito bancario;

il vecchio pregiudizio secondo cui nel sud mancherebbe la cultura dell'impresa viene smascherato attraverso i dati offerti dal predetto istituto, che confermano come un'azienda che voglia nascere ed operare in Calabria paga un costo del denaro che sfiora il 10,5 per cento, mentre la stessa impresa che voglia nascere ed operare in Lombardia affronta un costo finanziario del 5,6 per cento;

le banche, d'altra parte, evidenziano che gli impieghi in Calabria registrano sofferenze pari al 23,3 per cento contro un rischio che, in Lombardia, si attesta al 3,2 per cento e che dunque è normale, in tale quadro, la lievitazione del costo del denaro;

si ha inoltre la sensazione che gli istituti di credito, nel Mezzogiorno, preferiscano la raccolta e la gestione del risparmio anziché gli impieghi;

è evidente che si genera un meccanismo perverso che, in buona sostanza, congela ogni possibilità di serio sviluppo delle attività produttive nelle aree più deboli del sud, e segnatamente in Calabria;

appare necessario un intervento equilibratore che consenta di offrire all'imprenditoria del Mezzogiorno pari opportunità rispetto all'imprenditoria delle aree già sviluppate del nord —:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di garantire alle imprese del Mezzogiorno, e segnatamente della Calabria, pari opportunità, dal punto di vista degli oneri finanziari derivanti dalle risorse creditizie, rispetto alle imprese delle aree più sviluppate del nord del Paese.

(3-00082)

(11 luglio 2001)

MOLINARI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto Tagliacarne, sulla base dei dati forniti dalla Banca d'Italia, ha promosso una ricerca resa nota da *Il Sole 24 ore* il 9 luglio 2001;

dalla ricerca emerge la conferma di una differenza enorme nei tassi di credito praticati dagli istituti di credito meridionali rispetto a quelli praticati nel nord del Paese;

risulta una differenza media di oltre 2 punti percentuali in quanto si passa dal 9,01 per cento praticato a Potenza, Matera, Avellino, Cosenza, Reggio Calabria al 6,61 medio praticato nelle aree economicamente forti di Milano, Torino, Lecco, Lodi, Parma, Prato;

la differenza maggiore tra sofferenze ed impieghi si registra al sud, dove le sofferenze raggiungono mediamente quasi il 20 per cento con il picco della Calabria che svetta al 23,3 per cento mentre nel nord-ovest addirittura è al 3,4 per cento;

la ricerca pone in evidenza come questa differenza trovi la ragione d'essere nella struttura imprenditoriale del Mezzogiorno, in quanto oggettivamente più debole e frammentata e con una maggiore incidenza del sommerso che poi si riflette nella trasparenza dei bilanci;

è paradossale che nel Mezzogiorno la raccolta supera gli impieghi e gli istituti di credito convogliano il denaro in quelle regioni del nord dove c'è maggiore redditività e minori rischi;

le imprese meridionali infatti lamentano che gli istituti di credito pongono la loro attenzione maggiormente alle garanzie che allo sviluppo del progetto imprenditoriale, con il rischio purtroppo di spingerli verso mercati alternativi;

l'assenza di concorrenza ha inoltre determinato che le banche esterne che si sono trovate ad operare nelle realtà meridionali, anziché elevare gli *standard* competitivi, si sono adattate agli *standard* dei sistemi locali —:

quali iniziative intenda adottare affinché si eviti che il sistema creditizio penalizzi il tessuto economico e produttivo del Mezzogiorno, soprattutto in relazione alle piccole e medie imprese, in quanto

l'economia del Paese ha il bisogno di un sud maggiormente competitivo agendo innanzitutto sulla leva del credito.

(3-00164)

(1° agosto 2001)

MOLINARI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Cestrim (Centro studi e ricerche sulle realtà meridionali) di Basilicata, che gestisce tre centri antiusura, ha denunciato, nei giorni scorsi, il problema concernente l'azione dell'intero sistema creditizio in Basilicata e nell'intero Mezzogiorno che non poco incide sul triste fenomeno;

la recente ricerca promossa dall'Istituto Tagliacarne, e resa nota dal *Sole 24 Ore*, ha evidenziato come gli istituti di credito meridionali adottino tassi di interesse di 3-4 punti percentuali più elevati rispetto al resto del Paese;

l'esperienza delle associazioni e delle Fondazioni antiusura in Basilicata e nel Mezzogiorno è tale per cui tali considerazioni circa il rapporto discriminante adottato dagli istituti di credito risultano comprovate dagli atti della loro attività;

dettagliata è la denuncia formulata dal Cestrim in merito all'azione portata avanti dagli istituti di credito meridionali sulla base dell'esperienza lucana della Fondazione Antiusura « Mons. Cavalla » di Matera;

rivendicando a loro la discrezionalità della concessione del prestito, le banche non sempre elargiscono ciò che la Fondazione regolarmente delibera a favore di gente che davvero è schiava di questa condizione di usurati e non concedono il prestito neanche dinanzi al fatto che la Fondazione è disposta ad offrire il 100 per cento di garanzia;

le Banche, a volte, non accettano neppure le pratiche che la Fondazione

delibera in favore di gente protestata e anche in questo caso nonostante la garanzia è pari al 100 per cento;

la celerità e la tempestività sono due variabili importantissime per salvare famiglie ed imprenditori dalla morsa degli usurai e purtroppo le banche come denuncia il Cestrim non sempre agiscono con celerità tant'è che il Banco di Napoli con sede a Matera ha sospeso tutte le pratiche perché si è avviata la fase estiva delle ferie;

il fenomeno dell'usura è una piaga sociale che attanaglia nella sua morsa una parte importante e significativa dell'economia meridionale con gravi ripercussioni sociali —:

se il Governo intenda intervenire affinché venga rivista l'intera politica del credito nel nostro Paese nei confronti del sud e che venga data, effettivamente, applicazione alle normative approvate nel corso della precedente legislatura con l'obiettivo di aiutare il tessuto economico e produttivo del Mezzogiorno a liberarsi dal giogo della illegalità e di prevedere adeguati sostegni alle associazioni e alle fondazioni che svolgono un delicatissimo compito in queste realtà socialmente difficili. (3-00108)

(Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno, ma vertente sullo stesso argomento)

(Sezione 4 – Bando di gara della Consip)

D) Interrogazioni:

LUSETTI e PASETTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Consip Spa ha emanato un bando di gara in data 1° agosto 2001, ai sensi della procedura aperta *ex decreto legislativo n. 157 del 1995*, al fine di espletare un appalto che si prefigge di dotare una larga

parte della pubblica amministrazione di un servizio integrato fisso-mobile-*internet*-messaggistica unificata;

ai fini di cui sopra, l'articolo 14 del suddetto bando di gara (in particolare le lettere *a, b, e e d*) prescrive, sostanzialmente, che l'impresa o il consorzio partecipante dispongano di autorizzazioni e licenza per tutti i servizi inclusi nell'oggetto dell'appalto;

in tal modo il bando riduce drasticamente il numero dei soggetti in grado di partecipare alla gara formulando una propria offerta: di fatto solo due operatori, Tim e Wind, hanno tutti i requisiti;

d'altra parte, benché esistano circa seicento operatori abilitati a fornire servizi di connettività su protocollo IP (dati ed accesso ad *internet*) e circa centocinquanta operatori titolari di licenza individuale per lo svolgimento di servizi di telefonia fissa, la richiesta di un'offerta integrata dei diversi servizi di connettività in protocollo IP, di telefonia fissa e di telefonia mobile, oltre che di messaggistica unificata (piuttosto che di ciascuno di tali servizi con disponibilità ad essere interoperabile con gli altri, come peraltro imposto dalla normativa in materia di telecomunicazioni), ha fatto sì che la gara fosse aperta alla partecipazione di massimo quattro operatori;

solo quattro sono gli operatori abilitati alla fornitura di servizi di telefonia mobile attualmente operativi; peraltro, di questi, solo Tim e Wind forniscono servizi di connettività IP, di telefonia fissa e telefonia mobile, mentre Omnitel-Vodafone e Blu sono solo operatori mobili;

volendo poi ipotizzare che questi ultimi possano « consorziarsi » con operatori fissi o *internet service providers*, il numero massimo di partecipanti alla gara è comunque di quattro soggetti;

l'obiettivo perseguito ad avviso dell'interrogante non imponeva necessariamente una simile limitazione del numero

dei concorrenti e le sue disposizioni risultano quindi sproporzionate rispetto alle finalità di cui sopra;

ad avviso dell'interrogante si poteva ad esempio procedere a gare diverse per i tre diversi settori (fisso, mobile, servizi multimediali), ciascuno dei quali presenta un diverso grado di concorrenza sul mercato, e prevede, piuttosto, un'integrazione a livello operativo, così come la tecnologia attualmente già consente —:

se il Ministro interrogato non ritenga illegittimo il bando di gara Consip, di cui alle premesse, per violazione dell'obbligo di parità di trattamento (articolo 3 direttiva 92/50/CEE, come modificata da direttiva 97/52/CEE), nonché dei principi di non discriminazione e proporzionalità ai quali deve informarsi ogni atto della pubblica amministrazione;

se il Ministro interrogato non ravvisi l'intelleggibilità del bando di gara Consip per violazione dei principi generali della libera concorrenza e della *par condicio* tra le imprese concorrenti;

se non si ravvisi anche una possibile violazione degli obblighi di pubblicità imposti dal decreto legislativo n. 157 del 1995, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 (in attuazione della direttiva 92/50/CEE, modificata dalla direttiva 97/52/CEE), in materia di appalti di pubblici servizi;

se non sia il caso, nell'ambito dei poteri di vigilanza del Ministro interrogato, di invitare la Consip ad annullare il bando tenendo conto anche di diverse sentenze del tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato;

se non sia, in alternativa, il caso, evitando slittamenti di tempi, aggravio di costi ed una generale inefficienza del sistema, di sospendere il bando, modificandone i contenuti, al fine di favorire realmente la concorrenza ed il libero mercato.

(3-00288)

(9 ottobre 2001)

POLLEDRI e MARTINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la sua controllata Consip, ha indetto una gara per la fornitura di servizi di telefonia fissa, telefonia mobile, connettività IP e servizi accessori alla pubblica amministrazione;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito della sua attività consultiva, sosteneva, nel parere del 28 luglio 1999 (atto Senato 180), che telefonia fissa e mobile « sono due servizi distinti che appartengono a due mercati distinti, e chiariva che il frazionamento in lotti » ... « relativamente ai due servizi di telefonia fissa e mobile sembra idoneo a consentire la partecipazione alla gara anche di soggetti che non dispongano, cumulativamente, delle licenze per la fornitura di entrambi i servizi, permettendo un più ampio confronto concorrenziale » ed auspicava che una nuova procedura di gara per la realizzazione di un servizio di telefonia integrato per la pubblica amministrazione avvenisse solo quando potesse essere assicurata la partecipazione alla gara di un adeguato numero di operatori;

la circolare del 5 agosto 1999 del ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica che forniva alle amministrazioni centrali dello stato indicazioni essenziali di livello operativo, per assicurare la più ampia concorrenza, proponeva « due distinti percorsi procedurali, uno per l'assegnazione del servizio di telefonia fissa e l'altro per quello di telefonia mobile »;

rispetto al 1999, quando sul mercato erano solo due gli operatori con un'offerta integrata di telefonia fissa e mobile, nulla è cambiato, in quanto nessun altro licenziatario propone servizi di telefonia integrata;

peraltro, entrambi i suddetti gestori, unici ad offrire servizi di telefonia integrata, sono tuttora partecipati dallo Stato;

nel capitolato tecnico è previsto che ogni candidato dovrà garantire entro ven-

tiquattro mesi l'attivazione del servizio di fornitura del *local loop*, cioè il possesso di linee proprie, almeno per il cinquanta per cento dei numeri telefonici delle quattrocentomila amministrazioni aderenti alla convenzione, distribuite su tutto il territorio italiano, condizione non praticabile per un nuovo entrante;

il bando di gara prescrive « di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida »;

pertanto, potrebbe configurarsi un episodio di distorsione del mercato e di mancato rispetto dei principi di libera concorrenza —:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative eventualmente intenda adottare al fine di correggere la procedura sopra descritta. (3-00426)

(19 novembre 2001)

(ex 5-00300 del 19 ottobre 2001)

(Sezione 5 — Programma per la diffusione delle nuove tecnologie di trasmissione radio-televisiva digitale — wireless local loop)

E) Interrogazione:

LUSETTI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro delle comunicazioni, nella recente audizione in commissione, ha diffuso il programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radio-televisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, contenuto nel decreto ministeriale del 24 luglio 2001—:

se non sia il caso di inserire nel suddetto decreto elementi attualmente del tutto assenti di sostegno e di incentivazione relativi all'ingresso di nuovi soggetti nel mercato della radio-diffusione digitale televisivo;

per quale motivo il settore della radiofonia non venga assolutamente considerato, sebbene si renda necessario, anche per questo settore, un piano di sostegno che sia almeno equivalente a quello previsto per la televisione;

per quale motivo il *wireless local loop*, banda 26 ghz, venga ritenuto uno strumento adeguato per la trasmissione di programmi televisivi, mentre, al contrario, presenta una serie di limiti tecnologici;

per quale motivo, in merito alla promozione dell'acquisto di ricevitori digitali da parte degli utenti, il decreto faccia riferimento solamente al *decoder* unico e non anche ai dispositivi per la funzione *internet* a larga banda, come invece, esplicitamente previsto dall'articolo 22 della legge n. 57 del 2000;

se non sia infine il caso di prevedere nel suddetto programma che anche il fornitore di contenuti possa avere accesso alla capacità trasmissiva dell'operatore di rete. (3-00175)

(2 agosto 2001)

(Sezione 6 — Progetto di riorganizzazione della Telecom di Matera)

F) Interrogazione:

ADDUCE e MOLINARI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

il processo riorganizzativo della Telecom in Basilicata rischia di determinare un significativo ridimensionamento e conseguenti tagli occupazionali in particolare per l'area di Matera;

la riorganizzazione porterà il trasferimento nella sede di Bari di tutti i lavoratori dell'area commerciale (il servizio 187), del servizio 182 segnalazioni guasti, del 12 informazioni elenco abbonati e del servizio assistenza clienti;

la Telecom Italia sta facendo recapitare in questi giorni ai dipendenti di Matera la lettera con l'avvio delle procedure di mobilità e trasferimento;

la proposta Telecom Italia di telelavoro domiciliare destinata ai lavoratori interessati alla mobilità, è stata giudicata dalle organizzazioni sindacali insufficiente in quanto, se da un lato può attenuare i disagi, dall'altra è in contrasto con i contenuti dell'accordo del 28 marzo 2000 che annunciavano investimenti mirati e concrete risposte occupazionali soprattutto nel Mezzogiorno —:

se non ritenga opportuno intervenire facendosi garante del rispetto dell'accordo del marzo 2000, affinché il processo di riorganizzazione Telecom mantenga per Matera tutti i servizi presenti senza procedere ad alcuna razionalizzazione.

(3-00182)

(3 agosto 2001)

(Sezione 7 — Problemi agli impianti telefonici nel biellese)

G) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e GIANNI MANCUSO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nella notte fra il 29 ed il 30 agosto 2001, sul territorio della provincia di

Biella, si è scatenato un violento temporale che ha provocato seri problemi alle linee elettriche ed agli impianti telefonici;

dopo quindici giorni molte linee telefoniche erano ancora disattivate;

nel corso delle due settimane successive al temporale un numero impressionante di imprese è rimasto isolato con gravissimi danni produttivi e commerciali;

gli stessi sindaci dei comuni biellesi interessati hanno fortemente (ma inutilmente) protestato;

è sembrato a tutti che Telecom sia stata deficitaria sotto il profilo degli interventi riparatori e che, comunque, non disponga di una struttura parametrata alle caratteristiche di un'area ad altissima densità produttiva e commerciale come il biellese —:

quali iniziative intenda assumere il Governo affinché siano adeguatamente tutelati i diritti degli utenti con riferimento ad un servizio pubblico essenziale.

(3-00208)

(18 settembre 2001)

PROPOSTA DI LEGGE: TREMAGLIA ED ALTRI: NORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO ALL'ESTERO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI OLTRECONFINE (339), E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: BUTTIGLIONE ED ALTRI (380)

(A.C. 339 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 339 – Sezione 2)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:

a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;

b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione;

c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;

d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **8. 1.** Boato, Intini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **8. 3.** Mascia, Mantovani, Russo Spina.

Sopprimere il comma 4.

** **8. 2.** Boato, Intini.

Sopprimere il comma 4.

** **8. 4.** Mascia, Mantovani, Russo Spina.

DISEGNO DI LEGGE: S. 695 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001, N. 353, RECANTE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LE VIOLAZIONI DELLE MISURE ADOTTATE NEI CONFRONTI DELLA FAZIONE AFGHANA DEI TALIBANI (APPROVATO DAL SENATO) (1838)

(A.C. 1838 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, di seguito denominato « regolamento », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 67 del 9 marzo 2001.

2. Chiunque compie operazioni vietate dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

ART. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del regolamento sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III e al Ministero per le attività produttive, Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla formazione degli stessi se successiva.

2. In caso di inottemperanza degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma in denaro non inferiore alla metà del valore accertato dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.

ART. 3.

1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche.

ART. 4.

1. I divieti previsti nel regolamento oggetto delle disposizioni contenute nel

presente decreto, cessano di avere efficacia dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento medesimo.

ART. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1838 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, è soppressa la parola: « , 6 »;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. La violazione delle disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

2-bis. La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.

2-ter. Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2 e *2-bis*, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro ».

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, al di fuori

delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 ».

All'articolo 3:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: « , fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – 1. Le disposizioni del presente decreto-legge cessano di avere efficacia a decorrere dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento ».

(A.C. 1838 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

identico;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.

2-bis. La violazione della disposizione dell'articolo 4 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale.

2-ter. La violazione della disposizione dell'articolo 5 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 247 del codice penale.

2-quater. Identico.

2-quinquies. Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi

2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro ».

All'articolo 2:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad inviare contestualmente copia delle comunicazioni pervenute alle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati »;

identico.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche » *sono sostituite dalle seguenti:* « testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. *Identico* ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. 1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, l'esportazione di prodotti e tecnologie non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I al medesimo regolamento può essere subordinata al rilascio di autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta è inviata al Ministero delle atti-

vità produttive-Direzione generale per la politica commerciale e il regime degli scambi, e comunicata agli altri due Ministeri.

2. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta, il Ministero delle attività produttive indice, entro le successive quarantotto ore, una conferenza di servizi tra le Amministrazioni interessate per il loro esame e comunica gli esiti della stessa all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia delle dogane.

3. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia delle dogane che l'operazione di esportazione è subordinata ad autorizzazione.

4. Il Comitato consultivo istituito dall'articolo 5 d decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, è integrato con un rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con proprio decreto, le modalità di funzionamento del Comitato ».

(A.C. 1838 — Sezione 4)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, dopo le parole: dell'articolo 2 *aggiungere le seguenti:* , primo comma,.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento, è punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale.

1. 3. Fanfani.

Al comma 2, sostituire le parole da: con una sanzione amministrativa *fino alla fine del comma con le seguenti:* con la pena della reclusione da due a cinque anni e con la multa non inferiore al valore delle operazioni stesse.

- 1. 1.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Crucianelli, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Kessler, Siniscalchi, Calzolaio.

Sostituire il comma 2-quinquies con il seguente:

2-quinquies La violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale.

- 1. 4.** Fanfani.

Al comma 2-quinquies, sostituire le parole da: 2, 2-bis, 2-ter fino a: sanzione amministrativa *con le seguenti:* che precedono, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con la multa.

- 1. 2.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Crucianelli, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Kessler, Siniscalchi, Calzolaio.

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

2-sexies. Quando l'esecuzione dei delitti previsti dai commi precedenti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa, si applica al responsabile la pena prevista nell'articolo 254 del codice penale.

- 1. 5.** Fanfani.

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

2-sexies. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dai commi precedenti è sempre ordinata la confisca delle cose che

servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

- 1. 6.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Fanfani.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: entro trenta giorni con le parole: entro quarantacinque giorni.

- 2. 1.** Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1-bis, sostituire le parole: alle competenti Commissioni con le seguenti: ai competenti organi.

- 2. 2.** Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1 sostituire le parole: di cui al presente decreto con le seguenti: di cui all'articolo 1, commi 2, 2-quater e 2-quinquies e all'articolo 2, comma 2.

- 3. 2.** Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, gli intermediari di cui alla richiamata disciplina hanno l'obbligo di segnalare all'Ufficio italiano cambi, ai fini del presente articolo, ogni operazione di rimpatrio dei

capitali di cui agli articoli 12 e 13 dello stesso decreto-legge.

3. 1. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Crucianelli, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Kessler, Siniscalchi, Calzolaio.

ART. 4.

All'articolo 4-bis, comma 3, aggiungere dopo le parole: il Ministero delle Attività Produttive aggiungere le seguenti: ove l'operazione sia da assoggettare ad autorizzazione.

4-bis. 1. Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 1838 – Sezione 5)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

(A.C. 1838 – Sezione 6)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 2.1, 2.2, 3.2 e 4-bis.1 delle Commissioni.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2001, N. 381, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI L'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA), L'ANAGRAFE BOVINA E L'ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO (1820)

(A.C. 1820 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

CAPO I

ARTICOLO 1.

1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA – Garanzia, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti »;

b) all'articolo 3-bis dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola »;

c) il comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« 4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Ag-

zia e gli altri organismi pagatori si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili dalla rete telematica nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2001 »;

d) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono organi dell' Agenzia:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Consiglio di rappresentanza;
- d) il Collegio dei revisori »;

e) all'articolo 9 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attività dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di amministrazione medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza sorveglia la regolarità e l'efficienza delle procedure adottate dall'Agenzia medesima. Nel caso di difformità di valutazioni con il Consiglio di amministrazione, rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza.

3-ter. Il Consiglio è composto da sette membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo ed uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del consiglio eleggono, tra loro, il Presidente. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento. »;

f) al comma 4 dell'articolo 10 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: « È istituito, nell'ambito dell'Agenzia, l'ufficio monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, al fine di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore siano attuate mediante gestioni distinte e contabilità separate ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio di amministrazione dell'AGEA adegua lo Statuto ed i regolamenti di amministrazione e contabilità e del personale alle disposizioni di cui al presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

ARTICOLO 2.

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

ARTICOLO 3.

1. In attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal presente decreto e dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle politiche agricole

e forestali ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente, rinnovano gli organi della AGEA.

2. Il presidente del collegio dei revisori designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è collocato fuori ruolo.

CAPO II

ARTICOLO 4.

1. Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa nel settore della zootecnia e di conseguire lo snellimento del procedimento relativo all'erogazione dei relativi premi ed indennità di carattere comunitario e nazionale, secondo criteri di economicità e pubblicità, il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con decreto, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determinano le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, nonché per la trasmissione informatica dei dati.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati, altresì, i termini per la conclusione di ciascuna fase dei relativi procedimenti.

ARTICOLO 5.

1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è prorogato di un anno.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1820 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, le parole: « adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, paragrafo 2, lettera b), » sono sostituite dalle seguenti: « adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1 »;

al comma 1, lettera c), capoverso 4, dopo le parole: « di cui al presente decreto » è inserita la seguente: « legislativo »;

al comma 1, lettera e), il capoverso 3-ter è sostituito dal seguente:

« 3-ter. Il Consiglio è composto da venti membri da scegliere tra i settori, le categorie e le professioni interessati all'intervento dell'AGEA, di cui dodici in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza dell'Ordine nazionale degli agronomi, uno in rappresentanza del Collegio nazionale dei periti agrari, ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il Presidente. Il Consiglio di

rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento »;

al comma 1, dopo la lettera e) è inserita le seguente:

« e-bis) al comma 4 dell'articolo 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo" ».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli organi dell'AGEA sono rinnovati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato, da ultimo, dal presente decreto »;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « e le province autonome » sono inserite le seguenti: « di Trento e di Bolzano » e dopo le parole: « banca dati nazionale » sono inserite le seguenti: « prevista dal regolamento ».

L'articolo 5 è soppresso.

(A.C. 1820 – Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:

« ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 1 bis. ».

1. 3. Sedioli, Marcora, Rava, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 1. Rava, Marcora, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri, Meduri.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

« 1-ter. Rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, partecipano ai momenti istituzionali di verifica e confronto con la Commissione europea e i suoi organismi ai quali partecipa il Ministro delle politiche agricole e forestali e/o rappresentanti del Ministero stesso. »

1. 4. Sedioli, Rava, Marcora, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

1. 7. (Testo così modificato nel corso della seduta) Rava, Marcora, Preda, Borrelli.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), capoverso 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e).

1. 9. Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 9, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Esso è composto dal Presidente e da sette membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ».

1. 17. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 9, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro delle politiche agricole e forestali » sono aggiunte le seguenti: « di cui due in rappresentanza delle regioni e delle province autonome designate dalla Conferenza Stato-regioni ».

1. 2. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: sorveglia la regolarità fino a: le problematiche rilevate con le seguenti: valuta l'efficienza e l'efficacia delle procedure adottate dall'Agenzia e riferisce con analitica relazione al Ministro delle politiche agricole e forestali.

1. 5. Rava, Marcora, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: sorveglia la regolarità fino a, al terzo periodo: Consiglio di amministrazione, con le seguenti: valuta le procedure adottate dall'Agenzia medesima e.

1. 12. Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: sorveglia la regolarità fino alla fine del periodo con le seguenti: valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza.

1. 18 (Nuova formulazione). Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino alla fine del capoverso con le seguenti: dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore ed è nominato dal ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di funzionamento.

1. 19 (Nuova formulazione). Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino alla fine del capoverso con le seguenti: ventuno membri da scegliere tra

i settori, le categorie e le professioni interessate all'intervento dell'AGEA, di cui dieci in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza delle regioni, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza dell'organo collegiale degli agronomi, uno in rappresentanza del collegio nazionale dei periti agrari, uno in rappresentanza del collegio nazionale degli agrotecnici. Il Consiglio di rappresentanza è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni degli organismi suddetti. I membri del Consiglio di rappresentanza eleggono, tra di loro, un coordinatore. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia redige successivamente il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio di rappresentanza.

1. 11. Onnis, Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino a: periti agrari con le seguenti: ventitré membri da scegliere tra i settori, le categorie e le professioni interessate all'intervento dell'AGEA, di cui dieci in rappresentanza delle organizzazioni professionali, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, quattro in rappresentanza delle associazioni di produttori, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza dell'Ordine nazionale degli agronomi, uno in rappresentanza del Collegio nazionale dei periti agrari, uno in rappresentanza del Collegio Nazionale degli agrotecnici,.

1. 10. Misuraca, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Ricciuti, Romele, Verro, Zama.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino a: periti agrari con le se-

guenti: ventitré membri da scegliere tra i settori, le categorie e le professioni interessate all'intervento dell'AGEA, di cui nove in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, quattro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, due in rappresentanza delle organizzazioni esercenti il commercio, due in rappresentanza delle organizzazioni artigiane.

1. 15. Riccardo Conti, Grillo.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino a: periti agrari con le seguenti: ventidue membri da scegliere tra i settori, le categorie e le professioni interessate all'intervento dell'AGEA, di cui nove in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, quattro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza dell'ordine nazionale degli agronomi, uno in rappresentanza del collegio nazionale dei periti agrari, uno in rappresentanza del collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

1. 13. Riccardo Conti, Grillo.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino a: periti agrari con le seguenti: ventidue membri da scegliere tra i settori, le categorie e le professioni interessate all'intervento dell'AGEA, di cui dodici in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, quattro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative e due in rappresentanza delle industrie di trasformazione.

1. 14. Riccardo Conti, Grillo.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri *fino a:* periti agrari *con le seguenti:* ventuno membri da scegliere tra i settori, le categorie e le professioni interessate all'intervento dell'AGEA, di cui dodici in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza dell'Ordine nazionale degli agronomi, uno in rappresentanza del Collegio nazionale dei periti agrari ed uno in rappresentanza del Collegio Nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

1. 8. Volontè, Peretti.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: venti membri *con le seguenti:* ventitrè membri.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo periodo, dopo le parole: organizzazioni professionali agricole, *aggiungere le seguenti:* , tre tra i rappresentanti nazionali degli organismi pagatori regionali (OPR) in rappresentanza delle aree geografiche del Paese.

1. 16. Molinari.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: da scegliere *fino alla fine del secondo periodo con le seguenti:* , di cui sette in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, quattro in rappresentanza delle associazioni di produttori, uno in rappresentanza dell'Ordine nazionale degli agronomi, uno in rappresentanza del Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ed uno

in rappresentanza del Collegio nazionale dei periti agrari. I membri del Consiglio nominano, tra loro, un coordinatore.

1. 6. Rava, Marcora, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la parola: sentita *con le seguenti:* d'intesa.

4. 1. Rava, Marcora, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La banca dati nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n.437, è costituita e organizzata dall'insieme delle banche dati regionali.

4. 2. Sedioli, Rava, Marcora, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Misure per fronteggiare il morbo della «lingua blu»*). — 1. È riconosciuto lo stato di calamità per i territori regionali interessati dal morbo della lingua blu.

2. Il riconoscimento avviene tramite decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

3. È previsto un indennizzo agli allevatori per i danni diretti ed indiretti provocati dal blocco sanitario derivante

« dalla lingua blu », ed in particolare per i maggiori costi sostenuti dalle aziende per il mantenimento dei capi costretti a rimanere all'interno dell'allevamento.

4. Viene adottato, nei territori interessati ai sensi del comma 2, un piano di abbattimento per i vitelli scostrati, con relativo indennizzo per gli allevatori.

5. Ai sensi del comma 2, vengono rinviate di due anni le cambiali agrarie e la successiva rateizzazione in cinque anni, nonché lo sgravio dei contributi previdenziali per lo stesso periodo.

6. Per un migliore funzionamento dei meccanismi di incentivazione e di monitoraggio sulla sicurezza degli allevamenti anche per il morbo della « lingua blu » si fa riferimento all'anagrafe bovina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437.

4. 01. Molinari.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. I primi tre periodi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono sostituiti dai seguenti: « Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, ed in particolare del comparto bovino, causata dall'influenza catarrale dei ruminanti (« blue tongue ») è istituito un fondo denominato « Fondo per l'emergenza blue tongue » con dotazione di lire 28 miliardi (euro 14.460.793,17) per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di: a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tal fine, nei limiti della dotazione del fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento

previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 (euro 77,47) per i bovini di età compresa fra i sei e i dodici mesi, fino a lire 300.000 (euro 154,94) per i bovini di età compresa fra i dodici e i ventiquattro mesi e lire 350.000 (euro 180,76) per le vacche a fine carriera produttiva; b) un indennizzo di lire 100.000 (euro 51,65) a capo, per gli stessi motivi di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai sei mesi. Ai capi di cui alla lettera b) del periodo precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituita dalla seguente:

a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito dell'accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (*blue tongue*): 20 miliardi di lire (euro 10.329.137,98) per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2002.

4. 03. Governo.

SUBEMENDAMENTO

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 4. 02 DEL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. All'onere derivante, dall'attuazione del presente articolo, determinato in euro 232.406 per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accontamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali ».

0. 4. 02. 1. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è prorogato di un anno.

2. La spesa relativa al contributo statale pari a lire 450 milioni annue (euro 232.406) è a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

4. 02. Governo.

(Approvato)

(A.C. 1820 — Sezione 4)

ARTICOLO AGGIUNTIVO DICHIARATO
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Misure per fronteggiare il morbo della « lingua blu »*). — 1. È riconosciuto lo stato di calamità per i territori regionali interessati dal morbo della lingua blu.

2. Il riconoscimento avviene tramite decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Confe-

renza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

3. È previsto un indennizzo agli allevatori per i danni diretti ed indiretti provocati dal blocco sanitario derivante « dalla lingua blu », ed in particolare per i maggiori costi sostenuti dalle aziende per il mantenimento dei capi costretti a rimanere all'interno dell'allevamento.

4. Viene adottato, nei territori interessati ai sensi del comma 2, un piano di abbattimento per i vitelli scolostrati, con relativo indennizzo per gli allevatori.

5. Ai sensi del comma 2, vengono rinviate di due anni le cambiali agrarie e la successiva rateizzazione in cinque anni, nonché lo sgravio dei contributi previdenziali per lo stesso periodo.

6. Per un migliore funzionamento dei meccanismi di incentivazione e di monitoraggio sulla sicurezza degli allevamenti anche per il morbo della « lingua blu » si fa riferimento all'anagrafe bovina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437.

4. 01. Molinari.

(A.C. 1820 — Sezione 5)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1820 — Sezione 6)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.4 Sedioli, 1.7 Rava e 4.01 Molinari, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 4.03 del Governo, con la seguente condizione, volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 2, lettera *a*), dopo le parole: «(Blue tongue)» siano aggiunte le seguenti: «lire 15 miliardi per il 2001»;

conseguentemente, sia soppresso il comma 3;

sull'articolo aggiuntivo 4.02 del Governo, con la seguente condizione, volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in euro 232.406 per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali»;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1820 - Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 sopprimeva l'AIMA, istituendo la nuova Agenzia AGEA, determinando, all'articolo 3, le funzioni dell'Agenzia stessa e delle Regioni ed impegnando il Ministro per le politiche agricole e forestali ad emanare con apposito decreto i limiti, le modalità e le procedure per l'istituzione e per il riconoscimento degli organismi pagatori regionali;

il decreto-legge n. 381 del 2001 comporta una riorganizzazione della AGEA;

molte regioni hanno provveduto ad istituire con apposita legge i citati organismi pagatori regionali;

impegna il Governo

ad attivarsi perché sia emanato il citato decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, individuando le risorse da attribuire alle Regioni per il buon funzionamento dei medesimi.

9/1820/1. Franci, Nannicini, Sandi, Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 381 del 2001 comporta una riorganizzazione dell'AGEA;

considerata l'istituzione del Consiglio di rappresentanza composto da dieci membri;

impegna il Governo

a richiedere agli enti e alle organizzazioni previsti nel provvedimento ai fini della

successiva designazione, rappresentanti atti a garantire un'adeguata presenza territoriale della filiera agro-alimentare.

9/1820/2 Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Marinello, Jacini, Ricciuti, Grimaldi, Scaltritti.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame è volto ad accelerare il processo di riscossione degli indennizzi da parte degli agricoltori: nondimeno esso potrebbe rivelarsi insufficiente a risolvere i problemi del settore, ove non si intervenga a favore delle aziende colpite dal fenomeno del morbo della lingua blu, che sta mettendo in ginocchio il settore della zootecnia in Basilicata e nelle altre regioni del centro sud in cui si è diffusa;

ciò si ripercuote sugli allevatori aggravando una situazione già appesantita dall'emergenza BSE;

l'istituzione del fondo è un primo passo a sostegno del settore, anche se insufficiente;

impegna il Governo

nell'ambito della legge finanziaria per il 2002, ad adottare misure di sostegno nei territori interessati prevedendo misure di carattere finanziario, contributivo e fiscale a favore delle aziende colpite dal morbo della lingua blu.

9/1820/3.

Molinari.

La Camera,

premessi che:

nella conversione in legge del decreto-legge n. 381 del 2001 è stata introdotta per iniziativa del Governo una norma che prevede una relazione al ministro da parte del consiglio di amministrazione

impegna il Governo

a richiedere su detta relazione il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

9/1820/4. Alfonso Gianni.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge n. 381 del 2001 comporta una riorganizzazione dell'AGEA;

considerata l'istituzione del Consiglio di rappresentanza composto da 10 membri,

impegna il Governo

a verificare le modalità di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nelle attività del Consiglio di rappresentanza.

9/1820/5. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Bulgarelli, Boato.

*MOZIONI CALZOLAIO ED ALTRI N. 1-00021, VOLONTÈ ED
ALTRI N. 1-00028 E RIZZI ED ALTRI N. 1-00029 CONCERNENTI
IL VERTICE DELLA FAO*

(Mozioni – Sezione 1)

La Camera,

premessi che:

il grave fenomeno della povertà, e del suo più drammatico aspetto che è la fame, sta assumendo dimensioni sempre più ampie nonostante che tutti i Governi abbiano affermato ed affermino la loro ferma volontà di combatterlo ed eliminarlo. Purtroppo, si è trattato e si tratta soltanto di dichiarazioni alle quali non hanno fatto seguito concrete e precise azioni. Centinaia di milioni di esseri umani continuano pertanto a vivere in condizioni estreme, prive di alternative e soprattutto prive della speranza che ci sia per loro un futuro diverso dal presente;

la Fao, che nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite ha il mandato internazionale di assistere i paesi nella formulazione delle loro politiche dirette a promuovere la valorizzazione delle risorse agricole attraverso un processo di sviluppo socio-economico sostenibile e rispettoso dell'ambiente, si sta da tempo adoperando per sensibilizzare la società civile affinché il problema sia considerato con la priorità che esso merita;

L'Italia ospita le tre più importanti organizzazioni internazionali che si occupano dell'alimentazione e dell'agricoltura; la FAO, l'IFAD ed il PAM; Roma è quindi il centro mondiale di riferimento in questi settori; l'Italia inoltre ha sempre offerto un sostegno di grande rilievo alle attività dei tre organismi ed ha mostrato una sensibilità particolare nei confronti dei problemi dei paesi in via di sviluppo,

sensibilità che è caratteristica della sua storia, della sua cultura e della sua posizione nel bacino mediterraneo che ne fa un ponte tra il Nord e il Sud;

nel vertice mondiale sull'alimentazione tenutosi a Roma nel 1996 i rappresentanti dei 185 Paesi partecipanti e dell'Unione europea, al fine di ridurre la fame nel mondo, fissarono come ambizioso obiettivo delle azioni da intraprendere il dimezzamento del numero degli affamati nel mondo entro il 2015;

i dati raccolti dalla FAO mostrano progressi ancora insufficienti per raggiungere gli obiettivi prefissati, per questo nel prossimo vertice gli Stati saranno chiamati ad un nuovo impegno politico e finanziario;

L'Italia, anche in questo ambito, si è dimostrata più sensibile di altri paesi ma il contributo italiano al PSSA (circa 12 milioni di dollari negli ultimi quattro anni), pur essendo il più consistente fra quelli di tutti i donatori, non può comunque essere considerato all'altezza della sfida e delle nostre possibilità;

L'Italia valuta positivamente il PSSA della FAO, tanto che la legge finanziaria 2001 ha stanziato 25 miliardi a favore di tale programma e, nel corso del dibattito, sono stati approvati due ordini del giorno (sia al Senato sia alla Camera) che sollecitano il Governo ad un più forte impegno nella lotta alla fame nel mondo; l'Italia è stata anche il primo paese a fornire il suo appoggio al programma per la sicurezza alimentare impegnandosi l'11 novembre 1996, alla vigilia del vertice a dare un contributo di 12,5 milioni di dollari; da allora, vari accordi sono stati firmati a

favore di cinque paesi (Angola, Eritrea, Etiopia, Mozambico e Senegal) per un ammontare di 7,4 milioni di dollari;

il « Vertice mondiale sull'alimentazione » è fissato a Roma a livello di capi di Stato e di governo, l'anno prossimo dal 10 al 13 giugno 2002;

l'Italia, in qualità di paese ospitante l'importante evento, in un momento di particolare tensione internazionale e in un difficile contesto, deve dare precisi segnali sulle linee di azione cercando di concordare l'azione con gli altri Stati membri dell'Unione europea;

occorre rivolgere particolare attenzione alla sussistenza, di precise condizioni da porre ad ogni forma di assistenza tecnica o finanziaria ai Paesi beneficiari, quali il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e di valori essenziali come la democraticità dei regimi;

occorre stabilire, nell'ambito delle attività di assistenza, dei meccanismi di verifica efficaci sulla sussistenza nei Paesi beneficiari di tutte le condizioni, comprese quelle istituzionali, tecniche ed amministrative, per realizzare attraverso la cooperazione l'autosufficienza dei paesi in via di sviluppo senza che si mantengano legami di dipendenza con i Paesi industrializzati;

nel sottolineare gli auspici che l'Italia, in qualità di Paese ospitante, possa dare segnali precisi sulle linee guida da seguire per raggiungere « l'obiettivo 2015 » e possa farsi altresì promotrice di una concertazione con gli altri paesi dell'Unione europea delle iniziative di aiuto internazionale e che nell'ambito di una politica più attenta ed incisiva nei confronti dell'istituzione FAO e della missione che essa persegue, venga sostenuta l'azione di forze sociali e di istituzioni locali attraverso gli strumenti della cooperazione decentrata e non governativa e della collaborazione fra Parlamenti;

il nostro Paese, in prosecuzione degli impegni presi dai Governi negli anni scorsi e al G8 di Genova, ha assunto una

posizione di leadership internazionale sulla questione del debito dei paesi in via di sviluppo ed ha indicato la necessità di accompagnare alla cancellazione del debito una serie di misure di interventi strutturali per avviare a soluzione il dramma della povertà nel mondo;

impegna il Governo a

fornire tutto il necessario supporto tecnico e finanziario per il successo del vertice;

rispettare tutti gli impegni già presi per contribuire alla lotta alla fame nel mondo;

dare un segnale preciso circa la volontà e l'impegno dell'Italia a contribuire alle strategie di riduzione della fame nel mondo con azioni che tengano anche conto del rispetto da parte dei Paesi beneficiari del principio democratico e dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali come precisati nella Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo firmata a New York nel 1948, nei Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici e sociali delle Nazioni Unite, firmati a New York nel 1966, nella Convenzione europea sui diritti dell'Uomo e le libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, firmata a Roma nel 1950, e di ogni altro atto internazionale di carattere universale o regionale in materia di diritti umani e libertà fondamentali;

operarsi per accertare che azioni ed interventi realizzino obiettivi di sviluppo reale e non di tipo assistenziale, con l'effettiva destinazione degli aiuti allo scopo di migliorare il tenore di vita e favorire lo sviluppo economico e democratico delle popolazioni interessate;

concentrare la cooperazione italiana allo sviluppo nel triennio 2002-2004 anche su programmi integrati di lotta alla fame, lotta alla siccità e alla desertificazione, sviluppo sostenibile;

interloquire con il forum delle organizzazioni non governative, raccogliendo proposte ed iniziative;

aumentare le risorse ordinarie per la lotta contro la fame nel mondo, portando gradualmente entro cinque anni allo 0,70 per cento il prodotto interno lordo la percentuale delle risorse da impegnare per lo sviluppo del terzo mondo;

fornire nei 2001 un contributo straordinario di 100 milioni di dollari come nucleo finanziario per consolidare ed allargare il programma per la sicurezza alimentare, integralmente utilizzato per sostenere programmi di sicurezza alimentare a favore dello sviluppo delle comunità rurali povere;

sollecitare tutte le delegazioni governative presenti al vertice a favorire adeguati contributi straordinari, attraverso meccanismi di gestione concordati e tali da garantire la massima trasparenza ed efficacia;

contribuire con un finanziamento straordinario alla predisposizione di campi dell'ACNUR in grado di ospitare i profughi afgani, mantenendo anche un raccordo permanente con il PAM per l'invio regolare e capillare di cibo e farmaci ai milioni di afgani che ne sono o ne saranno privi;

favorire la più rapida ratifica ed entrata in vigore della convenzione internazionale sulle risorse fitogenetiche approvata il 3 novembre 2001 della Conferenza FAO;

valorizzare il contributo e le proposte dei Parlamenti e del Forum dei parlamentari che si riunirà nei giorni del vertice, sostenendo anche gli incontri paralleli degli enti locali, delle ONG e del settore privato;

dare piena e rapida attuazione alla decisione dell'Unione europea di liberalizzare completamente gli scambi di prodotti agricoli e finiti con i 48 paesi a più basso livello di sviluppo (LDC) e avviare accordi bilaterali per facilitare lo scambio di prodotti agricoli con gli altri paesi in via di sviluppo, garantendo le norme che tutelano la sicurezza alimentare e favorendo, qualora necessario, programmi di sviluppo

tesi all'eliminazione in quei paesi delle sostanze chimiche più nocive per gli agricoltori e i consumatori;

sostenere le iniziative per il commercio equo e solidale in Italia e in Europa;

attuare gli impegni internazionali e normativi per la remissione del debito ai paesi poveri;

garantire, in maniera adeguata la libertà di manifestazione, la sicurezza dei cittadini e la tutela dei luoghi.

(1-00021) *(Nuova formulazione)* « Calzolaio, Marcora, Boato, Intini, Innocenti, Ruzzante, Spini, Montecchi, Vertone, Pistone, Rizzo, Realacci, Stradiotto, Squeglia, Tuccillo, Mazzuca, Mosella, Jannone, Loddo Santino, Santagata, Cima, Zeller, Lettieri ».

La Camera,

in vista della trentunesima sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione per l'agricoltura e l'alimentazione delle Nazioni Unite (Fao);

considerato che:

l'agenda del vertice prevede, oltre alla trattazione di importanti questioni relative alla politica generale dell'Organizzazione, quali i programmi di lavoro, l'impiego delle risorse finanziarie, il rinnovo di cariche, che si tenga la Conferenza mondiale sull'alimentazione per verificare, cinque anni dopo il vertice tenutosi a Roma nel 1996, quali risultati intermedi siano stati realizzati;

nel vertice mondiale sull'alimentazione tenutosi a Roma nel 1996, i rappresentanti dei centottanta Paesi partecipanti e dell'Unione europea, al fine di ridurre la fame nel mondo, fissarono come ambizioso obiettivo delle azioni da intraprendere, il dimezzamento del numero degli affamati nel mondo entro il 2015;

i dati raccolti dalla Fao mostrano progressi ancora insufficienti per raggiungere gli obiettivi prefissati, per questo nel prossimo vertice gli Stati saranno chiamati ad un nuovo impegno politico e finanziario;

l'Italia, in qualità di ospite dell'importante evento, in un momento di particolare tensione internazionale e in un difficile contesto, deve dare precisi segnali sulle linee di azione, cercando di concordare l'azione con gli altri Stati membri dell'Unione europea;

nello scenario attuale la Camera dei deputati considera ancora più importante promuovere la cooperazione internazionale multilaterale per guidare la predisposizione di regole che garantiscano una globalizzazione equa che distribuisca i benefici dello sviluppo e consenta, attraverso la cooperazione, di ridurre il divario nord-sud. Tali azioni risultano indispensabili per un nuovo ordine economico internazionale e, conseguentemente, per realizzare condizioni di pace e sicurezza;

occorre rivolgere particolare attenzione alla sussistenza di precise condizioni da porre ad ogni forma di assistenza tecnica o finanziaria ai Paesi beneficiari, quali il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e di valori essenziali come la democraticità dei regimi. Occorre stabilire, nell'ambito delle attività di assistenza, dei meccanismi di verifica più efficaci sulla sussistenza nei Paesi beneficiari di tutte le condizioni, comprese quelle istituzionali, tecniche ed amministrative, per realizzare, attraverso la cooperazione, l'autosufficienza dei Paesi in via di sviluppo senza che si mantengano legami di dipendenza con i Paesi industrializzati;

impegna il Governo:

ad adoperarsi per fornire un adeguato supporto tecnico e finanziario che assicuri una buona riuscita del vertice;

ad impegnarsi per un ulteriore sforzo in termini di risorse ordinarie da destinare alla cooperazione;

ad adoperarsi nell'ambito del vertice per promuovere un maggiore impegno finanziario anche da parte degli altri paesi industrializzati;

a dare un segnale preciso circa la volontà e l'impegno dell'Italia a contribuire alle strategie di riduzione della fame nel mondo con azioni che tengano anche conto del rispetto da parte dei Paesi beneficiari del principio democratico e dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come precisati nella dichiarazione universale delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo firmata a New York nel 1948, nei Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici e sociali delle Nazioni Unite, firmati a New York nel 1966, nella Convenzione europea sui diritti dell'Uomo e le libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, firmata a Roma nel 1950, e di ogni altro atto internazionale di carattere universale o regionale in materia di diritti umani e libertà fondamentali;

ad adoperarsi per accertare che ogni forma di intervento sia preceduta da una verifica della possibilità di realizzare nel contesto in cui si opera obiettivi di sviluppo reale e non di tipo assistenziale, nonché dei controlli necessari a verificare e garantire la effettiva destinazione degli aiuti allo scopo di migliorare il tenore di vita e favorire lo sviluppo economico e democratico delle popolazioni interessate. Tale verifica dovrà riguardare anche l'assetto istituzionale ed amministrativo, nonché la realizzazione di programmi di formazione professionale, in quanto condizione imprescindibile per consentire il pieno sviluppo della persona umana e di una nazione.

(1-00028) « Volontè, Elio Vito, La Russa ».

(9 novembre 2001)

La Camera,

in considerazione dello svolgimento della trentunesima Conferenza generale della Fao;

in considerazione della necessità di verificare i risultati raggiunti in materia di sicurezza alimentare a cinque anni dal vertice mondiale sull'Alimentazione del 1996, dove i rappresentanti dei centottanta Paesi membri si impegnarono a raggiungere l'obiettivo del dimezzamento entro il 2015 del numero degli affamati nel mondo;

nell'evidenziare che i dati in possesso della Fao e dell'Ifad spostano la data possibile per il raggiungimento del prefissato obiettivo ben oltre il 2015, e che questa situazione, *sic stantibus*, è ineluttabile, a meno che gli Stati parte non si rendano disponibili ad un ulteriore impegno politico e, qualora necessario, finanziario;

nel ricordare che la Camera dei deputati sostiene con convinzione la necessità di appoggiare lo sviluppo economico e sociale dei Paesi a economia debole o in transizione;

nel sottolineare l'auspicio che l'Italia, in qualità di Paese ospitante, possa dare segnali precisi sulle linee guida da seguire per raggiungere « l'obiettivo 2015 » e possa farsi altresì promotrice di una concertazione con gli altri Paesi dell'Unione europea delle iniziative di aiuto internazionale;

il nostro Paese ha assunto una posizione di *leadership* internazionale sulla questione del debito dei Paesi in via di sviluppo, e ha indicato la necessità di accompagnare alla cancellazione del debito una serie di misure di interventi strutturali per avviare a soluzione il dramma della povertà nel mondo;

in un momento di particolare tensione internazionale e in un difficile contesto, l'Italia deve dare segnali precisi sulle linee di azione, cercando di concordare l'azione con gli altri Stati membri dell'Unione europea;

nello scenario attuale la Camera dei deputati considera ancora più importante promuovere la cooperazione internazionale multilaterale per guidare la predisposizione di regole che garantiscano una

globalizzazione equa che distribuisca i benefici dello sviluppo e consenta, attraverso la cooperazione, di ridurre il divario Nord-Sud. Ugualmente ribadisce l'importanza e l'irrinunciabilità della cooperazione bilaterale nel processo di sviluppo economico dei Paesi poveri;

nel sottolineare l'opportunità che a ogni forma di assistenza tecnica o finanziaria rivolta ai Paesi beneficiari corrisponda un loro impegno concreto a rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali dell'individuo, i valori democratici e di pluralismo politico;

nel valutare positivamente l'esigenza di utilizzare, nell'ambito delle attività di assistenza, gli indicatori economici e sociali relativi al Paese oggetto del o degli interventi periodicamente elaborati dalle organizzazioni e dalle agenzie specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

nell'affermare che tali indicatori potranno risultare utili per una riflessione attenta sull'impatto che l'attività di cooperazione avrà sul Paese destinatario dell'intervento e sulle condizioni necessarie ed indispensabili al Paese per sanare le situazioni di povertà e/o sviluppo economico e sociale;

nel giudicare che la diminuzione graduale della dipendenza di questi Paesi da quelli industrializzati, anche attraverso prestiti e/o finanziamenti contratti con banche o fondi internazionali, è fondamentale per affrancarsi dal sottosviluppo;

nel ricordare che il *budget* Fao per il biennio finanziario 2002-2003 è di 651,8 milioni di dollari, con un aumento di 1,8 milioni di dollari rispetto a quanto assegnato all'organizzazione a partire dal 1995, e che di questi oltre 470 milioni di dollari vengono utilizzati per gli stipendi del personale Fao;

impegna il Governo:

a contribuire alle strategie di riduzione della fame nel mondo con azioni che

considerino più favorevolmente quei Paesi nei quali i valori democratici ed i diritti umani e civili sono garantiti;

a rispettare tutti gli impegni già presi per contribuire alla lotta alla fame nel mondo;

ad attuare gli interventi anche in quei Paesi non considerati « democratici »; questo se si vuole raggiungere l'obiettivo di dimezzare il numero degli affamati nel mondo entro il 2015;

ad adoperarsi per accertare che una parte consistente degli interventi sia indirizzata alla realizzazione di uno sviluppo reale e non di tipo assistenziale e a garantire l'effettiva destinazione degli aiuti allo scopo di migliorare il tenore di vita e favorire lo sviluppo economico delle popolazioni interessate;

ad aumentare le risorse ordinarie per la lotta contro la fame nel mondo, portando gradualmente nei prossimi anni allo 0,70 per cento del prodotto interno lordo la percentuale delle risorse da impegnare per lo sviluppo del terzo mondo;

a sollecitare tutte le delegazioni governative presenti al vertice a favorire adeguati contributi straordinari;

a proporre ai Governi parte dell'Organizzazione una razionalizzazione e riduzione delle spese relative al personale della Fao per indirizzare la somma trattenuta agli interventi di aiuto alimentare.

(1-00029) « Rizzi, Cè, Guido Giuseppe Rossi, Luciano Dussin, Dario Galli, Gibelli ».

(12 novembre 2001)